



COMUNE DI BOLOGNA

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE n.74 del 12/07/2019

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO PROGRAMMA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 DI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE – MODIFICA AL DUP -SEZIONE OPERATIVA PARTE 2 - CAPITOLO 16. Proposta N.: **DC/PRO/2019/94.**

L'anno 2019 il giorno 12 del mese di luglio si è riunito in via telematica con firma digitalmente apposta al termine della trascrizione del presente verbale, dandosi reciprocamente atto della validità della riunione e dell'esito finale del parere espresso collegialmente previa teleconferenza (via telefono e/o email), il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.337 del 02/07/2018, nelle persone dei Signori:

Dott.Pietro Boraschi - Presidente;

Dott. Sebastiano Resta - Componente.

Dott. ssa Tiziana Giardini Componente: assente giustificato

- Visti i Principi di Vigilanza e Controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Visto il disposto del D.lgs n.267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità,

Il Collegio dei Revisori

Visti

Gli atti e documenti allegati e i pareri di regolarità tecnica e contabile,

Considerato

**Che si intende approvare** l'aggiornamento del capitolo 16 - Sezione Operativa. Parte 2 del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 recante il "Programma relativo all'affidamento, per l'anno 2019, di incarichi e collaborazioni a persone fisiche da parte dei Dipartimenti, Aree, Settori, Quartieri e delle Istituzioni", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

che l'affidamento dei contratti citati dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che i provvedimenti di affidamento di incarichi di collaborazione esterna di importo superiore ad euro 5.000 dovranno essere corredati della valutazione dell'organo di revisione e successivamente inviati, a cura del Servizio finanziario, alla Corte dei conti, a prescindere dalla classificazione tipologica in uso all'interno dell'Ente;

che dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/16;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08);
- gli incarichi già autorizzati sulla base di precedenti atti di programmazione che ne costituiscono mero slittamento.

#### Richiamato

L'art.7 comma 5-bis e 6 del dlgs 165/2001 che recita testualmente:"

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico

Esprime parere favorevole

Sulla stessa proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. DC/Pro/2019/94 di cui sopra, ricordando all'Ente, per quanto possibile ,di esperire sempre esperimenti di evidenza pubblica per l'affidamento.

Il Collegio dei Revisori

(firma digitale)

Dr.Pietro Boraschi

Dr.ssa Tiziana Giardini

Dr.Sebastiano Resta